

“Lavoro Infantile - Azioni di rimedio”

SOMMARIO

1.	SCOPO	3
2.	CAMPO DI APPLICAZIONE.....	3
3.	RIFERIMENTI NORMATIVI.....	3
4.	TERMINI E DEFINIZIONI.....	4
5.	MODALITÀ OPERATIVE	5
5.1	BAMBINI SOTTO I 15 ANNI.....	5
5.2	GIOVANI LAVORATORI.....	5
6.	AZIONI DI RIMEDIO PER IL LAVORO INFANTILE	6
7.	AZIONI DI TUTELA E SOSTEGNO A GIOVANI LAVORATORI/LAVORATRICI.....	7
8.	MODALITÀ DI COMUNICAZIONE	7
9.	DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO.....	7
10.	TAVOLA DELLA REVISIONE	7

1. SCOPO

La procedura definisce le modalità operative adottate da Italferr S.p.A. (di seguito Italferr) per il rimedio del lavoro infantile e per la tutela dei giovani lavoratori/lavoratrici.

In particolare, le modalità operative adottate hanno l'obiettivo di:

- garantire la sicurezza, la salute, l'educazione e lo sviluppo di bambini per i quali sia stata riscontrata una situazione che rientra nella definizione di lavoro infantile e dalla quale siano stati rimossi, assicurando un continuo monitoraggio a sostegno della efficacia delle azioni attuate;
- garantire una adeguata tutela dei giovani lavoratori/lavoratrici eventualmente impiegati, promuovendo le azioni necessarie a prevenire potenziali condizioni di pericolo per la loro salute e sicurezza e a favorire un idoneo percorso di crescita professionale e di sviluppo psico-fisico

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

La procedura si applica all'intera organizzazione aziendale di Italferr nonché ai suoi fornitori e sub-fornitori nel caso in cui venisse accertata la presenza di lavoro infantile, di giovani lavoratori così come definiti dalla norma SA 8000.

3. RIFERIMENTI NORMATIVI

- Social Accountability 8000:2014
- Performance Indicator Annex § 1
- L. 977/67 Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti
- L. 157/81 Età minima di accesso al lavoro
- L. 176/91 Art. 28: Diritto all'educazione; Art.32 Protezione da sfruttamento economico ed attività nocive
- L. 148/2000 Proibizione ed immediata azione per l'eliminazione delle forme peggiori di lavoro minorile
- D. Lgs 345/99 Protezione dei giovani sul lavoro
- D. Lgs 262/2000 disposizione integrative e correttive del D. Lgs 345/99 in materia di protezione dei giovani dal lavoro
- D. Lgs 77/2005 Definizione delle norme generali in merito all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'art. 4 L. 53/2003
- L. 296/2007 Istruzione obbligatoria per almeno 10 anni (6-10 anni) con aumento da 15 a 16 anni dell'età per l'accesso al lavoro Strumenti normativi internazionali
- Convenzione 138 ILO (Età minima)
- Convenzione 182 ILO (Forme peggiori di lavoro minorile)
- Convenzione 81 ILO (Condizioni di lavoro)
- Raccomandazione 190 ILO (Lavori che compromettono salute, sicurezza, moralità del bambino)
- Raccomandazione 146 (Età minima);

- Convenzione della Nazioni Unite sui diritti del bambino;
- Dichiarazione universale dei diritti umani.

4. TERMINI E DEFINIZIONI

In conformità allo Standard SA 8000 sono accolte le seguenti definizioni:

Bambino	Qualsiasi persona con meno di 15 anni di età, eccetto i casi in cui le leggi locali stabiliscano un'età minima più elevata per l'accesso al lavoro o per la frequenza della scuola dell'obbligo, nel qual caso localmente si applica l'età più elevata
Giovane lavoratore	Qualsiasi lavoratore che superi l'età di bambino, come sopra definito, e che non abbia compiuto i 18 anni
Azione correttiva	Un'azione atta ad eliminare la (e) causa (e) alla radice di una non conformità individuata. Le azioni correttive sono intraprese per prevenire il ripetersi della non conformità
Non conformità	Non soddisfacimento di un requisito
Lavoro infantile	Qualsiasi lavoro effettuato da un bambino di età inferiore a quelle specificate nella definizione di bambino sopra riportata, ad eccezione di quanto previsto dalla Raccomandazione ILO 146 (Età minima)
Azione di rimedio per il lavoro infantile	Ogni forma di sostegno ed azioni necessarie a garantire la sicurezza, la salute, l'educazione e lo sviluppo dei bambini, che siano stati sottoposti a lavoro infantile, come sopra definito, e il cui lavoro sia terminato
Fornitore	Qualunque ente o individuo nella catena di fornitura che fornisce direttamente all'organizzazione beni o servizi integrati nella, o utilizzati in o per la, produzione dei beni e servizi dell'organizzazione
Subfornitore	Qualunque ente o individuo nella catena di fornitura che rifornisce il fornitore di beni e/o servizi integrati nella, o utilizzati in o per la, produzione di beni o servizi dell'organizzazione o di un suo fornitore
Social Performance Team	Gruppo multidisciplinare istituito all'interno di Italferr S.p.A. per garantire la piena implementazione, il monitoraggio e il continuo miglioramento del sistema di gestione della responsabilità sociale, in conformità ai requisiti della norma SA8000. È composto da rappresentanti sia dei lavoratori che della direzione (o management).

Altri termini e definizioni

Per altri termini e definizioni si rimanda alla "Procedura Gestione della Responsabilità Sociale".

5. MODALITÀ OPERATIVE

Italferr non fa ricorso a lavoro infantile e adotta specifiche procedure per la selezione ed assunzione dei lavoratori/lavoratrici.

Tali procedure definiscono la documentazione necessaria da produrre, da parte del lavoratore/lavoratrice, ai fini dell'assunzione; la valutazione di tale documentazione consente di prevenire il verificarsi di situazioni di lavoro infantile, in conformità allo Standard SA 8000.

Inoltre, Italferr richiede ai propri fornitori, monitorandone l'applicazione, l'impegno a non utilizzare o a dare sostegno all'utilizzo del lavoro infantile e a verificare che tale requisito sia rispettato anche presso i subfornitori secondo lo Standard SA8000 (rif. par. 9.10).

5.1 BAMBINI SOTTO I 15 ANNI

È compito di chiunque, e a qualsiasi livello, segnalare la presenza presso fornitore/subfornitore di un lavoratore bambino o semplicemente il sospetto che un lavoratore non abbia l'età minima richiesta dalla legge per il lavoro. I bambini sotto i 15 anni trovati a lavorare devono essere congedati dal lavoro.

Nel caso di segnalazione o riscontro di utilizzo di lavoro infantile, emersa anche nel corso di verifiche ispettive presso i fornitori, deve essere richiesto agli stessi di fornire idonea documentazione di aver avviato l'azione di rimedio, durante tutto il percorso scolastico obbligatorio per il bambino lavoratore, in conformità alla norma SA8000 e/o alle leggi del paese di appartenenza del fornitore (se maggiormente restrittive della norma).

L'azione di rimedio deve essere sottoposta ad approvazione da parte di Italferr, pena l'esclusione dalla lista fornitori.

I risultati di tale azione di rimedio dovranno essere oggetto di riesame del SPT fino a conclusione degli studi obbligatori da parte del bambino lavoratore.

5.2 GIOVANI LAVORATORI

I giovani lavoratori non devono essere impiegati in lavori che li espongano a situazioni pericolose, insicure o nocive alla salute e dovranno avere la possibilità di frequentare la scuola dell'obbligo, nei normali orari scolastici. L'organizzazione potrà valutare di farsi carico delle spese di trasporto da e per gli istituti scolastici. I giovani lavoratori potranno continuare ad essere impiegati in attività lavorative, purché la somma delle ore scolastiche, di trasporto da e per la scuola e quelle lavorative non superino le dieci ore.

Il SPT provvederà a monitorare l'effettiva frequenza scolastica, mediante anche colloqui con le autorità scolastiche e sociali. Nel caso in cui la riduzione momentanea delle ore lavorative e della conseguente retribuzione dovuta, comporti un disagio economico effettivo al nucleo familiare di appartenenza del giovane lavoratore, l'organizzazione si impegna a non praticare alcuna riduzione di stipendio.

6. AZIONI DI RIMEDIO PER IL LAVORO INFANTILE

In forza delle disposizioni normative individuate nel precedente paragrafo è compito di chiunque, e a qualsiasi livello, segnalare la presenza di un lavoratore bambino o semplicemente il sospetto che un lavoratore non abbia l'età minima richiesta dalla legge italiana per il lavoro devono comunicarlo immediatamente al SPT.

Le segnalazioni possono essere effettuate secondo le modalità riportate nella sezione dedicata sul sito www.italferr.it.

Il SPT, una volta ricevuta la segnalazione, avvia l'iter di accertamento dei fatti e/o situazioni secondo quanto previsto nel documento Gestione Segnalazione e reclami.

Qualora si riscontri una situazione che rientra nei termini della definizione di "lavoro infantile" dello Standard SA 8000, il SPT attiva le azioni necessarie per la rimozione immediata del bambino dalla situazione stessa e le azioni di rimedio necessarie al fine di garantire la sicurezza, la salute, l'educazione e lo sviluppo del bambino, come definito nella norma SA 8000:

- effettuare immediata comunicazione agli organi competenti;
- definire, in collaborazione con gli organismi di legge competenti, il datore di lavoro del minore e i genitori, un piano di sostegno per il bambino che preveda:
 - a) l'erogazione di un sostegno economico per il bambino;
 - b) la possibilità per il bambino di riprendere la scuola o garantirne la continuazione;
 - c) se necessario, il pagamento delle tasse scolastiche, il materiale didattico per garantire la continuazione del percorso scolastico;
 - d) adeguate modalità per garantire una forma di sostentamento alternativo alla famiglia del bambino, anche eventualmente attraverso l'assunzione di uno dei membri della famiglia;
 - e) le azioni atte a garantire il monitoraggio continuo della situazione del bambino e l'efficacia degli interventi attuati.

Il SPT analizza le cause del lavoro infantile, coinvolge le figure aziendali competenti, apre un'azione correttiva e pianifica gli interventi necessari. Registra l'evento, monitora le azioni intraprese e chiude la criticità una volta risolta.

Per garantire una comunicazione adeguata sull'eventuale impiego di lavoro infantile, i dati delle segnalazioni sono riportati nel Bilancio Sociale e analizzati dal SPT durante incontri periodici per valutare l'efficacia delle procedure e identificare possibili miglioramenti.

7. AZIONI DI TUTELA E SOSTEGNO A GIOVANI LAVORATORI/LAVORATRICI

Nel caso in cui siano impiegati, in azienda o presso un fornitore dei giovani lavoratori/lavoratrici si impegna a:

- garantire la salute fisica e mentale, prevenendo situazioni pericolose secondo lo Standard SA 8000;
- pianificare un percorso professionale che sviluppi competenze e capacità, promuovendo e valorizzando i giovani lavoratori.

Per i giovani lavoratori soggetti all'obbligo scolastico, garantisce un orario di lavoro compatibile con gli studi, in conformità allo Standard SA 8000.

I giovani possono lavorare solo fuori dall'orario scolastico e mai più di 8 ore al giorno. Inoltre, il tempo totale trascorso a scuola, al lavoro e negli spostamenti non deve superare le 10 ore giornaliere.

8. MODALITÀ DI COMUNICAZIONE

Lo Standard SA8000 stabilisce che *“L'organizzazione deve stabilire, documentare, mantenere attive e comunicare efficacemente al personale e alle altre parti interessate, politiche e procedure scritte per rimediare a situazioni di lavoro infantile”* (rif. par. 1.2).

Italferr garantisce una comunicazione efficace dei contenuti del presente documento e la sua più ampia diffusione secondo le modalità stabilite nella procedura “Gestione delle Responsabilità Sociale”.

9. DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

SO_P n. 40 v. 01 dell'8 ottobre 2025 - “Gestione della Responsabilità Sociale”.

10. TAVOLA DELLA REVISIONE

N° rev.	Data	Descrizione
01	08/10/2025	Prima Emissione